



CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE
SEZIONE ECONOMATO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO 1

Ambito 1.1.

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE**

DEFINIZIONI

Assicurato: l'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione: il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

Contraente: l'Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Franchigia: l'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'impresa assicuratrice

Patrimonio

A) I "BENI IMMOBILI", ovvero tutti i fabbricati di proprietà e/o in uso e/o locazione (a tale proposito si intendono assicurati in nome proprio e per conto del proprietario), per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo a terzi. "Bene immobile" è l'intero fabbricato (od una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (ad esempio:

centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili), compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (ad esempio: impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio telericeventi, ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue. Sono compresi nella definizione di "beni immobili": sia i fabbricati vuoti ed inoccupati e installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione.

I "beni immobili", individuati nell'ALLEGATO n. 1, sono assicurati senza obbligo da parte del Contraente di dichiarare le caratteristiche costruttive e le ubicazioni dei medesimi.

B) il "CONTENUTO" inteso quale tutto il complesso di:

B 1) MOBILIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURE di ufficio, insediamenti scolastici, strumenti professionali e scientifici, cancelleria, stampati, documenti, disegni, registri, casseforti, armadi di sicurezza;

B 2) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(quali ad esempio: macchine per scrivere e da calcolo, macchine ed apparecchiature elettrocontabili, telescriventi, telefax, fotoriproduttori, impianti di prevenzione allarme, sistemi od impianti di elaborazione dati — comprese le unità periferiche -, personal computers, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ausiliarie ed altre apparecchiature simili, centralini telefonici, impianti citofonici, ecc.).

B 3)MACCHINARI ED IMPIANTI, attrezzi, utensili, ricambi, attrezzature e scaffalature, e quant'altro esistente in fabbricati adibiti a laboratori e/o officine e simili fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente

B 4)MOBILIO ED ARREDAMENTO di istituti, ricoveri ed altri enti assistenziali, ambulatori medici e/o veterinari, farmacie, laboratori di analisi, istituti di igiene e simili.

B 5)EFFETTI PERSONALI ed indumenti di dipendenti, di Amministratori, di Consulenti e di terzi, cose di proprietà di terzi verso i quali il Contraente debba risponderne,

B 6)VEICOLI (quali classificati all'art.47 del D.L. 30.04.92, n. 285) di proprietà del Contraente, purché in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati individuati quali "beni immobili".

B 7)VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: Ticket pasto, marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite del 5 per mille della somma assicurata alla partita 1.B. con il massimo di Euro 50.000= per sinistro e per anno.

B 8)OGGETTI D'ARTE (intesi quali -a titolo esemplificativo e non limitativo — arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc.,

B 9)MOBILIO, ARREDAMENTO, LIBRI, di biblioteche, con il limite di Euro 1.500= per ogni singolo volume;

B 10)TUTTE LE COSE inerenti l'attività ed il funzionamento dei servizi svolti dal Contraente, nulla escluso né eccettuato.

Gli enti costituenti il "contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurati anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati appartenenti ai "beni immobili" individuati nell'ALLEGATO n. 1.

Gli Enti costituenti il "contenuto" possono trovarsi e devono quindi intendersi assicurati, in base alle garanzie tutte della polizza, anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque località d'Italia, nel limite del 10% (dieci per cento) delle somme assicurate ed individuate nell'ALLEGATO n. 1.

Sono escluse dalla definizione di "CONTENUTO" le cose appoggiate a contratti di Leasing, qualora già coperti di assicurazione, le cose non rientranti nella voce "beni immobili" e le cose già assicurate con altre tipologie di polizza (esempio "tutti i rischi elettronica", ecc.)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

La inesatte od incomplete dichiarazioni rese da parte del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, i premi devono essere pagati alla Società, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o all'eventuale Broker incaricato che gestisce il contratto, entro 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'articolo 1901 del C.C., i premi scaduti e quelli successivi.

Articolo 3 - Periodo di assicurazione e proroga del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2010 fino alle ore 24,00 del 31.12.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

L'amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, fino ad un massimo di ulteriori anni due, con la stessa impresa aggiudicataria del contratto iniziale. L'aggiudicatario, qualora non interessato alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57 predetto, dovrà comunicare inderogabilmente detta intenzione, con preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria, alla scadenza, sarà tenuta, su richiesta dell'Amministrazione, all'eventuale prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni contrattuali, per ulteriori mesi sei, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 4 - Regolazione del premio

Se il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle

variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua — nei termini prescritti — la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Articolo 5 - Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione della presente polizza devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Articolo 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento constatato del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del C.C.).

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (articolo 1897 del C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, il Foro competente è quello di Torino

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Articolo 12 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Articolo 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 14 - Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., o telegramma. Le comunicazioni fra le Parti possono essere precedute da comunicazioni per mezzo di telefax, cui dovrà seguire l'invio della comunicazione secondo quanto precedentemente stabilito. Le comunicazioni tra le Parti possono anche avvenire anche per il tramite dell'eventuale Broker incaricato.

Articolo 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 16- Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Articolo 16.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) entro 15 giorni lavorativi successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso alla Società;
- b) entro 15 giorni successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, fare a sue spese dichiarazione regolare e circostanziata alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso e l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
- c) trasmettere copia di questa dichiarazione, entro i 5 giorni successivi al suo rilascio alla Società.
- d) predisporre, entro un termine ragionevole di tempo ed al riguardo il Contraente/assicurato farà tutto il possibile dalla data del sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati.

Articolo 16.2 - Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto il sinistro il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curarne la loro conservazione allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dal Contraente o dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del

sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.

Articolo 16.3 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri

Se il Contraente o l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'Articolo 16.2 o gli altri obblighi stabiliti dall'Articolo 16.1, perde il diritto al risarcimento. Se invece l'omissione è dipesa da colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 16.4 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni

Il Contraente o l'Assicurato - pena la decadenza dal diritto di indennizzo - è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, salvo diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute o dal formale accordo della Direzione della Società, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve mettere e tenere a disposizione (fino alla chiusura della liquidazione), sia per la Società sia per i Periti, i suoi registri, libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare con altri mezzi l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dai Periti, reclamare da terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare. Inoltre deve dare alla Società ed ai Periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

In qualunque fase della liquidazione un Perito, od una delle Parti in caso di amichevole liquidazione, può richiedere che venga verbalizzato, in accordo o in disaccordo, quanto fino ad allora acquisito.

Articolo 16.5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.

Articolo 16.6 - Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto.

Nel caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito

o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha avuto luogo il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Articolo 16.7 - Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Articoli 16.1 - 16.2 - 16.3 e 16.4;
- c) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Articolo 16.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Se trattasi di sinistro concernente il "Ricorso terzi e/o locatari", la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 16.9 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall' articolo 1916 del C.C. nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché verso:

- i dipendenti del Contraente;
- gli Amministratori;
- le Società e/o gli Enti controllati dall'Ente Contraente

purché il Contraente e/o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Articolo 16.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi esplicitamente indicati in polizza e quello previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Articolo 17.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate ed individuate nell'ALLEGATO n. 1, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi individuati al successivo paragrafo 17.2.

Articolo 17.2 - Garanzie prestate

INCENDIO (compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione)

FULMINE (azione meccanica dello stesso)

ESPLOSIONE E SCOPPIO (compresi anche i danni materiali e diretti cagionati da ordigni esplosivi che abusivamente ed all'insaputa del Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dei "Beni Immobili")

IMPLOSIONE (Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi)

CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI (e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi)

ONDA SONICA (determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili)

URTO DI VEICOLI compreso carri ferroviari e/o treni (urto di veicoli non appartenenti, né sotto il controllo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei suoi dipendenti)

ASCENSORI E MONTACARICHI (rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni agli stessi impianti)

FUMO (fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purché detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini)

SOSTITUZIONE FISSI ED INFISSI (le spese necessarie per la sostituzione di fissi o degli infissi rubati o la riparazione dei guasti provocati agli stessi dai ladri), fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e di € 15.000,00 per anno assicurativo.

La Società indennizza altresì:

DANNI CONSEQUENZIALI (i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a i seguenti eventi: INCENDIO — FULMINE — ESPLOSIONE - IMPLOSIONE - SCOPPIO -CADUTA DI AEROMOBILI,SATELLITI E CORPI CELESTI che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste);

nonché, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;
- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del “Contenuto” rimasto illeso, fino alla concorrenza del 10% del valore del danno.

ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI

a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato a condizione che si tratti di perito iscritto all'Associazione Italiana Periti Assicurazione Incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. -

b) gli onorari di Ingegneri, Architetti e/o Consulenti per le spese necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, o in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il limite massimo di Euro 30.000= per sinistro.

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE (le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, Kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei “Beni Immobili”), fino alla concorrenza di Euro 2.500= per singolo sinistro e di Euro 15.000= per anno assicurativo.

SCIOPERI, SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO

Costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione,

atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. S'intendono compresi altresì i danni avvenuti in occasione di furto o rapina.

b) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. S'intendono compresi altresì i danni avvenuti in occasione di furto o rapina.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

EVENTI ATMOSFERICI - uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurato o non.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali.
- mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
- gelo, sovraccarico di neve.
- cedimento o franamento di terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere.
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne.
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

GRANDINE - (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" di cui al precedente punto, e ad integrazione della stessa):

- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- alle lastre di cemento - amianto e fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - acqua

penetrata all'interno dell'immobile in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono esclusi i danni:

- alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile;
- da umidità o stillicidio.

FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE - acqua fuoriuscita da condutture a seguito di rottura accidentale delle condutture, impianti idrici, igienici, antincendio, o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato.

Sono esclusi:

- i danni da gelo;
- i danni da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile dell'insediamento;
- i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- i danni da umidità o stillicidio.
- le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.

GELO - rotture, causate dallo stesso, di impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei fabbricati assicurati.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno della costruzione;
- avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Si intendono inoltre escluse le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione.

SOVRACCARICO DI NEVE - (fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente punto 2 e ad integrazione della stessa) sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine
- b) dal gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.2.1982 - G.U.n.56 del 26/2/82-; Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e

dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche, ed eventuali disposizioni locali) od alle norme in vigore all’epoca della loro costruzione se precedenti ed al loro contenuto

d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto

e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto

f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA - La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE e dal GELO, rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni, anche interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

RICORSO TERZI E/O LOCATARI - La Società, nei casi di responsabilità del Contraente e dell’Assicurato, risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Il Contraente o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Sono esclusi i danni:

- a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, trovatesi, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti;
- di qualsiasi natura da inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture; interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d’acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

FENOMENI ELETTRICI - La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO - La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute per operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi (esclusi quelli elettronici), documenti, ed altre cose particolari, il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO - Ad integrazione di quanto previsto sopra e fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita, la Società indennizza: .

. le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - con esclusione di quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.91 5/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;

- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO" rimasto illeso;
- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità fino al limite massimo di Euro 20.000,00.

VETRI - CRISTALLI - INSEGNE - La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, i danni materiali e diretti dovuti a rottura, per qualunque causa accidentale o fatto di terzi, a:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro - compresi specchi — collocate nei locali interni.
- lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno dei "Beni Immobili". Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia è operante anche per i danni:

- avvenuti in occasione di incendio, fulmine, scoppio ed esplosioni;
 - avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché determinati da colpa grave del legale rappresentante e degli Amministratori dell'Ente Contraente;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- causati da trombe, uragani, bufere e grandine;

L'assicurazione non comprende le rotture:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, cicloni e altre calamità provocate dalle forze della natura, salvo gli eventi atmosferici previsti all'ultimo capoverso del precedente comma;
- derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- di lastre che, all'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- di lastre aventi valore artistico.

Sono inoltre esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI - A parziale deroga dell'art. 17.3 "Esclusioni" lettera e), la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli Enti assicurati
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno
- d) a enti mobili all'aperto.

TERREMOTO - A parziale deroga dell'art. 17.3 "Esclusioni" lettera e), la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto intendendosi per tale un "sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene". Ai fini della presente garanzia si stabilisce che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che abbia dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro".

Sono compresi in garanzia:

- i danni causati da incendio, esplosione, scoppio provocati dal terremoto;
- i danni subiti dagli enti assicurati per crollo totale o parziale di fabbricati od impianti fissi all'aperto, purché provocati da terremoto.

COLLASSO STRUTTURALE

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento o crollo delle strutture di costruzioni, di impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

ELETRONICA

A) Relativamente alle APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE la Società indennizza i danni ed i guasti materiali e diretti derivanti agli enti assicurati dai seguenti fatti accidentali:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, induzione;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- implosione, fumo, bruciature;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere
- “fenomeni elettrici di origine esterna” verso la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
 - > l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
 - > tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali siano collegate tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
 - > le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - > le sovratensioni con limitatori di sovratensioni (SPD) secondo le norme CEI in vigore e trasformatori separatori;
 - > le oscillazioni della tensione dirette con stabilizzatori di tensione;
 - > le interruzioni di alimentazione elettrica con gruppi di continuità.

Limitatamente alle apparecchiature d'ufficio quali telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici e P.C. sono ritenuti sufficienti, come sistemi di protezione, i dispositivi contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensione di origine atmosferica o di commutazione, realizzati ed installati a regola d'arte.

Se la sovratensione colpisce apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopraindicati i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopraindicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

B) Programmi in licenza d'uso - Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente utilizza, in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso all'art.17.3 “Esclusioni”, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Nel caso di programmi in licenza d'uso protetti contro la duplicazione, l'accesso non autorizzato o procedure similari, con l'ausilio di "hardlock" (chiave hardware - spina di protezione contro la duplicazione) le garanzie prestate con la presente polizza, relativamente ai danni occorsi in occasione di furto o atti dolosi di terzi, saranno operanti esclusivamente se l'Assicurato:

- provveda ad eseguire una copia del software e la custodisca in locali separati;
- provveda al disinserimento dell'hardlock quando il computer non è in esercizio o comunque quando i locali in cui si trova rimangono incustoditi, custodendo la stessa in cassaforte o in armadi muniti di chiusura di sicurezza.

C) Supporti di dati - La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza ferme restando le esclusioni di cui all'art.17.3 "Esclusioni".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memoria operativa delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

D) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile — Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

- a) per natura e costruzione, essi possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- b) tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- c) il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti privi di informazione.

La Società non indennizza i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate;

- i guasti, i vizi e difetti la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi per pulizie o traslochi;
- per causa delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore degli Enti assicurati;
- per il difetto di materiale o di costruzione, limitatamente alla parte dell'Ente direttamente colpita;
- causati da difetti che esistevano all'atto della stipula della assicurazione;
- a tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

Articolo 17.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti.
- b) verificatisi in occasione di Guerra civile, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, esplosione di mine, bombe ed altri ordigni di guerra, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante e contro la stessa, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) verificatisi in occasione di cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativo a tale scopo.
- d) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- e) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, terremoti, inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
- f) di smarrimento, furto o tentato furto di cose assicurate, rapina o saccheggio, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Articolo 17.4 - Limitazioni di risarcimento (scoperti e/o franchigie)

Per i danni risarcibili in base alla presente polizza, per i quali — nell'ALLEGATO n. 1 - vengano stabilite limitazioni di risarcimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto, verrà

effettuato previa detrazione - per ogni singolo sinistro - di una parte del danno che rimarrà a carico esclusivamente del Contraente.

Articolo 17.5 - Valore delle cose assicurate

Premesso che l'assicurazione è prestata per l'intero PATRIMONIO del Contraente così come stabilito nella "Definizione di polizza", l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta:

a) Per i BENI IMMOBILI, in base alla stima del "valore a nuovo" degli stessi, intendendosi per "valore a nuovo" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato escludendo soltanto il valore dell'area;

b) per il CONTENUTO, in base alla stima "valore a nuovo" dello stesso, intendendosi per "valore a nuovo" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti.

Articolo 17.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, e sempre che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art.17.3 "Esclusioni" lettera a), l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

a) **per i beni immobili** - deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutto e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione d'uso, purché i fabbricati vengano ricostruiti - salva comprovata forza maggiore - entro 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine sopraindicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo "VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro.

Per" VALORE A STATO D'USO " dei BENI IMMOBILI , si intende il valore a nuovo degli stessi, corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza coincidente.

E' data facoltà all'Ente Contraente, al posto della ricostruzione del fabbricato colpito da sinistro, di procedere anche parzialmente al reinvestimento della somma all'uopo dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio, per ricostruzione, ampliamento, modifiche in generale del suo PATRIMONIO IMMOBILIARE , purché tale decisione sia notificata alla Società - con documenti probatori - entro il termine di 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

b) **per il contenuto** - il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o - se meno oneroso - il costo del loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tenere conto del degrado di vetustà, stato di conservazione ed uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo alla applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Articolo 17.7 - Deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore del PATRIMONIO, eccede di oltre il 20% la somma assicurata, la Società risponde del danno entro il limite della somma assicurata, in

proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Articolo 17.8 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Per le garanzie di cui ai gruppi:

- Spese per ricerca e riparazione danni da rottura;
- Ricorso terzi e/o locatari;
- Fenomeni elettrici;
- Ricostruzione dati di archivio;
- Spese demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento;
- Elettronica;
- Vetri, Cristalli, Insegne;

l'assicurazione funziona a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", ossia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata nell'ALLEGATO n. 1 senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del C.C..

Articolo 17.9 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione e non esistano diritti di terzi e che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art.17.3 "Esclusioni" lettera a).

Con riferimento all'Articolo 17.6 si stabilisce quanto segue:

- la Società inizialmente è tenuta a pagare un importo pari a quello che tali enti avevano al momento del sinistro, tenuto conto del loro deperimento per vetustà od altre circostanze (Valore a stato d'uso);
- il supplemento d'indennizzo sarà pagato dalla Società, solo dopo che il Contraente ne abbia effettuato la ricostruzione o il reinvestimento della somma dovuta, ai sensi del precedente art.17.6 lettera a), e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione del danno;
- su questa differenza di indennizzo, la Società sarà tuttavia tenuta a pagare degli acconti basati sugli stati di dimostrato avanzamento dei lavori di ricostruzione dell'immobile o del reinvestimento della somma dovuta;
- la ricostruzione dell'immobile può essere effettuata sulla stessa area precedente oppure su altre aree del territorio nazionale.

Articolo 17.10 - Anticipo indennizzi

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente presentata almeno 60 giorni dopo la data della denuncia, la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 50% di quello che risulterà essere l'ammontare presumibile del danno, sulla base di stime preliminari effettuate dalle Parti o dai loro periti incaricati, in tale periodo, e sempreché il valore del presumibile danno non sia inferiore a Euro 150.000= e con il limite massimo di anticipo indennizzo di Euro 500.000= per ogni sinistro.

Articolo 17.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita individuata nell'ALLEGATO n. 1, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto dovuto a titolo di indennizzo per sinistro.

Articolo 17.12 - Universalità delle cose assicurate

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto si individua nel "PATRIMONIO" dallo stesso amministrato.

Qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione nella definizione di "Beni Immobili" o di "Contenuto", la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente tra le Parti alla definizione "Contenuto".

Articolo 17.13 — Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 18: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒Compagnia ... Società mandataria

⇒Compagnia ... Società mandante

⇒Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒Compagnia ... Quota xx%

⇒Compagnia ... Quota xx%

⇒Compagnia ... Quota xx%

Articolo 19— Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza, ovvero la collaborazione all'esecuzione della stessa, al Broker di assicurazione Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione della polizza saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso della polizza stessa che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Articolo 20 — Disposizioni finali

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione comunale

L'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 del c.c., nonché la revisione di cui all'art. 1664 del c.c.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento dell'indennizzo di cui alle condizioni di assicurazione definite nel capitolato speciale d'appalto resta convenuto che l'Assicuratore è tenuto al pagamento, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del c.c., e con l'espressa risarcibilità dell'ulteriore danno, della somma di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. Tale penale verrà a titolo di compensazione detratta dal premio o dalla rata di premio.

Nel caso in cui l'Assicuratore si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi discendenti dall'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante semplice comunicazione. Nel caso in cui l'Assicuratore si rendesse gravemente inadempiente agli obblighi, e specificamente qualora:

- il ritardo nella liquidazione del danno si protragga oltre i termini di cui al presente capitolato speciale d'appalto
- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo superino il 10% del valore del presente contratto di assicurazione, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o fax dell'Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola risolutiva all'Assicuratore e fatto salvo, comunque, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

È fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e/o diritti dello stesso derivanti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

N. 1 - Variazione dei valori assicurati

Relativamente ad eventuali variazioni, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla PARTITA 1 "PATRIMONIO" della polizza, si stabiliscono tra le Parti le seguenti norme:

- a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel “PATRIMONIO “ amministrato dal Contraente, di nuovi enti ascrivibili alla definizione di “BENI IMMOBILI” e “CONTENUTO”, purché tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma indicata alle partite 1 .A e 1 .B in base alle indicazioni iniziali o all’ultimo aggiornamento contrattualizzato dalle Parti;
- b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della acquisizione del “bene immobile”, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto a);
- c) la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è avvenuta la acquisizione del “bene immobile”; il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori di acquisizione;
- d) eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% sopraindicato, dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti mediante appendice. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società.
- e) entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:
- l’elenco e l’ubicazione dei nuovi “beni immobili” acquisiti nel “PATRIMONIO” amministrato durante il precedente periodo assicurativo;
 - valore agli stessi assegnato.
- f) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
- 1) il conguaglio del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alle partite “BENI IMMOBILI” e “CONTENUTO”, un tasso pari al 50% del tasso imponibile risultante nell’ALLEGATO n. 1;
 - 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alle partite “BENI IMMOBILI” e “CONTENUTO” il tasso imponibile risultante nell’ALLEGATO n. 1;
 - 3) l’indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita “PATRIMONIO” e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.
- g) il Contraente si obbliga al pagamento del premio di cui al precedente punto f) entro 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità della presente “CONDIZIONE PARTICOLARE N° 1 rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento.

N. 2 — Beni immobili di valore storico artistico

Nella somma assicurata per la partita “PATRIMONIO”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti)

oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società, nonchè nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto dalla sezione "Limiti di Risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ALLEGATO N. 1

SOMME ASSICURATE

	Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio Imponibile
1	PATRIMONIO 1.A – BENI IMMOBILI 1.B - CONTENUTO	€ 113.304.952,00 € 5.500.000,00		
2	ELETTRONICA -APPARECCHIATURE ELETTRONICHE -PROGRAMMI LICENZA D'USO ❖SUPPORTI DATI ❖IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE	€ 250.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00		
3	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA	€ 25.000,00		
4	RICORSO TERZI E/O LOCATARI	€ 2.500.000,00		
5	FENOMENO ELETTRICO	€ 25.000,00		
6	RICOSTRUZIONE DATI DI	€ 25.000,00		

	ARCHIVIO			
7	SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	€ 250.000,00		
8	LASTRE, CRISTALLI E INSEGNE	€ 5.000,00		
9	DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	€ 1.000.000,00		

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE - SCOPERTI

La Società procederà alla liquidazione dei danni, alle condizioni tutte della presente polizza con l'applicazione, per ogni sinistro, o per periodo assicurativo annuo, dei seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti, tenendo comunque conto che il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa non potrà essere superiore a Euro 30.000.000,00=

con i seguenti sottolimiti:

- SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI, ECC...

franchigia fissa di Euro 1.500= - limite di risarcimento pari all'70% del valore assicurato di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"

- EVENTI ATMOSFERICI

franchigia fissa di Euro 1.500= - limite di risarcimento pari all'80% del valore assicurato di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"

- GRANDINE

franchigia fissa di Euro 1.000= - limite di risarcimento pari a Euro 30.000= per ogni sinistro

- INTASAMENTO DA NEVE, ECC. - FUORIUSCITA DI ACQUA, ECC.

franchigia fissa di Euro 500= - limite di risarcimento pari a Euro 30.000= per ogni sinistro

- SOVRACCARICO NEVE

franchigia fissa di Euro 2.000= - limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"

SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA

franchigia fissa di Euro 200=

- FENOMENO ELETTRICO

franchigia fissa di Euro 200=

- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

franchigia fissa di Euro 5.000= - limite di risarcimento, pari al 50% del valore di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"

- TERREMOTO

franchigia fissa di Euro 5.000 - limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singolo "Bene Immobile" e/o "Contenuto"

- COLLASSO STRUTTURALE

franchigia fissa di Euro 5.000= - limite di risarcimento pari a € 150.000 per ogni sinistro

- ELETTRONICA

franchigia fissa di € 250,00

- LASTRE, CRISTALLI, INSEGNE

franchigia fissa di € 150,00 - limite di risarcimento pari a € 500,00 per ogni singola lastra e/o cristallo

Elenco sinistri

SINISTRI INCENDIO							
Data evento		Esito		Totale liquidato		Totale riservato	
07/01/2008		Chiuso		€ 4.200,00			
02/05/2008		Chiuso		€ 876,00			
18/09/2008		Chiuso		€ 820,00			
27/04/2009		Riservato				€ 0,00	
22/06/2009		Senza seguito		€ 0,00			